



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARITATI, DELLA MONICA, D'ALIA,
SERRA, LI GOTTI e DE SENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2011

Modifiche agli articoli 117 e 371-*bis* del codice di procedura penale
in materia di poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia

ONOREVOLI SENATORI. - La mancanza di una esplicita previsione di legge, si presta a non far riconoscere al procuratore nazionale antimafia (PNA) il diritto di ottenere copia degli atti d'indagine e dunque, nel caso di mancata collaborazione istituzionale da parte delle procure distrettuali, finisce col mutilarne, di fatto, l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

Di qui l'esigenza di una chiarificazione legislativa che non consenta più alcun equi-

voco o interpretazione restrittiva del testo attualmente vigente in funzione di un reale e concreto esercizio da parte del PNA delle sue prerogative.

Per evitare che l'auspicata nuova normativa possa restare una mera affermazione di principio, priva di concreta e completa applicazione, appare necessario prevedere che la persistente omessa trasmissione di copia degli atti richiesti dal PNA costituisca autonoma ipotesi di avocazione del procedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 117 del codice
di procedura penale)*

1. All'articolo 117 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis*, accede al registro delle notizie di reato e ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed acquisisce informazioni e copie degli atti relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché degli atti relativi ai procedimenti di prevenzione antimafia. Il procuratore nazionale antimafia può altresì accedere ai registri delle notizie di reato e dei procedimenti di prevenzione istituiti presso le procure ordinarie»;

b) dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Presso le direzioni distrettuali antimafia sono appositamente istituite banche dati nelle quali deve essere inserita la documentazione degli atti di indagine relativa ai procedimenti penali e di prevenzione indicati nel comma 2-*bis*, secondo le direttive appositamente impartite dal procuratore nazionale antimafia.

2-*quater*. Il procuratore nazionale antimafia, per le finalità connesse all'esercizio delle sue funzioni, accede alle banche dati e assicura collegamenti reciproci in un unico sistema informativo con la banca dati istituita presso la direzione nazionale antimafia».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 371-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, dopo le parole: «provvede all'acquisizione» sono inserite le seguenti: «di atti, nonché all'acquisizione».

b) alla lettera *h)*, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) persistente omessa trasmissione di informazioni e di atti richiesti dal procuratore nazionale antimafia».